

IL SINDACO

Preso atto dell'emergenza causata dall'infezione da Covid-19, che ha portato a cogenti misure di prevenzione volte a prevenire e limitare la diffusione del contagio;

Considerato che:

- all'art.1, comma 1,lett.i), del DPCM del 8/03/2020 relativo alle misura urgenti per il contenimento del contagio da Coronavirus, era disposto che "Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri";
- che il codice civile, dall'art.106 all'art.113 che disciplina la celebrazione del matrimonio, e l'art. 1 della L. n.76/2016 che disciplina le unioni civili, la parola "cerimonia" non è mai indicata, e che pertanto l'indicazione di sospendere le cerimonie civili non riguardava la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, come chiarito anche dalla Prefettura di Roma, con propria comunicazione in data 10/03/2020 indirizzata al Comune di Castelnuovo di Porto (RM), e dal parere della Dott.ssa Paola Rolli, Viceprefetto - Capo ufficio di staff - Ufficio Il Stato civile - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;

Visto quanto disposto:

- dall'art.1 c.14, del d.L. n. 33 del 16/05/2020: "*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*";
- dal decreto del Presidente della Regione E.R. n.82 del 17/05/2020.

Si ritiene che possano essere consentiti i matrimoni civili e le unioni civili con presenza di pubblico, con le seguenti prescrizioni:

- numero contingentato di partecipanti in grado di mantenere i limiti previsti per il distanziamento sociale, sulla base delle dimensioni del locale destinato alla cerimonia;
- applicazione di tutte le disposizioni per l'accesso alla sede municipale, in modo particolare l'uso delle mascherine e la rilevazione della temperatura corporea.

Ritenuto pertanto che i matrimoni civili e le unioni civili, possono essere svolti anche in presenza di pubblico, alle condizioni previste per il contenimento del contagio da Coronavirus disposte dagli organi nazionali e regionali competenti, al fine di ridurre al minimo la possibilità di contagio da Covid-19.

Visti i commi 5, 6 e 7 dell'art.50 del d.Lgs. n.267/2000.

ORDINA

che per tutta la durata dell'emergenza da Coronavirus, è consentito unicamente effettuare presso la sede municipale matrimoni civili ed unioni civili, alle seguenti condizioni:

1. che le celebrazioni siano riservate a persone di cui almeno una con residenza nel Comune di San Felice sul Panaro;
2. che la celebrazione sia svolta nella sala consigliare della sede municipale;
3. che la celebrazione si svolga negli orari di apertura al pubblico della sede municipale;
4. che alla celebrazione partecipino il celebrante, gli sposi o le persone da unire civilmente, i rispettivi testimoni (uno per ogni sposo o unito civilmente), e qualora fosse necessario, personale dell'Ufficio di Stato Civile e/o i traduttori giurati per gli sposi o uniti civilmente non in grado di comprendere la lingua italiana;
5. eventuali famigliari, amici, conoscenti e chiunque fosse invitato a qualsiasi titolo alla cerimonia, possono partecipare alla cerimonia in un numero che, complessivamente comprese le persone individuate ai punti precedenti, non sia superiore ai seguenti limiti:
 - sala consigliare n.20 persone.Altre persone dovranno attendere per tutta la durata della celebrazione all'esterno della sede municipale.
6. che siano rispettate tutte le prescrizioni inerenti la prevenzione da contagio da Covid-19 disposte dagli organi competenti, in particolare che:
 - a tutti i partecipanti sia rilevata la temperatura corporea all'ingresso della sede municipale, e che ne sia escluso l'accesso a coloro che risultassero con una temperatura superiore ai 37,5°.
 - che tutti i partecipanti utilizzino la mascherina;
 - che la distanza tra tutti i partecipanti alla celebrazione non sia inferiore a un metro, e che la permanenza all'interno della sede municipale sia limitata alle sole esigenze relative alla cerimonia;
7. che la celebrazione duri lo stretto tempo necessario per l'espletamento delle procedure e delle formule di rito, e possibilmente entro i 15 minuti di tempo al fine del rispetto delle norme di prevenzione;
8. che per le celebrazioni di cui la presente disposizione non sia previsto alcun costo da parte dei richiedenti.

Si trasmette copia della presente ordinanza al Presidente, agli assessori, al Segretario e ai dirigenti dell'UCMAN, alla Prefettura di Modena, all'Agenzia Regionale per la Protezione civile e la sicurezza territoriale di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, alla Tenenza di Finanza di Mirandola, alla stazione dei Carabinieri di San Felice sul Panaro, alla stazione di Polizia Stradale di Mirandola ed al Comando della Polizia Locale dell'UCMAN, per quanto di relativa competenza.

Si dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza a tutti i Servizi del Comune e dell'UCMAN, affinché ne curino l'attuazione, per quanto di rispettiva competenza.

Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.



Il Sindaco
Michele Goldoni